

Codice A14000

D.D. 18 marzo 2015, n. 167

**Comune di Cuneo - istituzione farmacia aggiuntiva ex art. 1 bis L. n. 475/1968, come modificato dall'art. 11 del D.L. 1/2012 conv. in L. n. 27/2012, presso la stazione ferroviaria di Cuneo "Movicentro".**

L'art. 1 *bis* della legge n. 475 del 1968, come modificato dall'art. 11 del D.L. 1/2012 convertito in legge n. 27/2012, prevede che, in aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti per il privato esercizio in base al criterio di cui all'articolo 1 della medesima legge ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, possono istituire una farmacia:

a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;

b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri.

Il comma 10 del citato art. 11 prevede, inoltre, che tutte le farmacie aggiuntive istituite dalle Regione siano offerte in prelazione fino al 2022 ai comuni in cui le stesse hanno sede, che i comuni non possano cedere la titolarità o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione e che, in caso di rinuncia alla titolarità di una di dette farmacie da parte del Comune, la sede sia dichiarata vacante.

Con deliberazione n. 33-7388 del 7 aprile 2014 la Giunta Regionale del Piemonte ha approvato le modalità procedurali ai fini dell'istituzione delle predette farmacie aggiuntive, stabilendo, in particolare, che i Comuni inviino alla Regione le proposte di istituzione, individuando il luogo ove aprire la farmacia ed esprimendo la volontà di prelere la medesima.

La medesima deliberazione ha, altresì, previsto che la Regione, ricevuta l'istanza, proceda a trasmettere la richiesta del Comune e a richiedere il parere di cui all'art. 1 *bis* citato all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

Con deliberazione di Consiglio n. 83 del 16 dicembre 2014, il Comune di Cuneo ha proposto l'istituzione di una farmacia aggiuntiva *ex art. 1 bis* L. n. 475 del 1968 presso la stazione ferroviaria di Cuneo "Movicentro" e il Sindaco ha comunicato tale proposta alla Regione in data 29.12.2014.

La citata deliberazione del Comune di Cuneo ha dato atto della rispondenza della propria proposta istitutiva rispetto ai requisiti di legge.

Inoltre il medesimo Comune, nel proprio atto deliberativo, ha espresso la volontà di esercitare il diritto di prelazione per l'istituenda farmacia.

Successivamente, è stato richiesto il parere, previsto dalla legge, all'Azienda Sanitaria Locale CN1, competente per territorio, e con nota prot. n. 15776 del 16.02.2015 il Direttore Generale dell'ASL CN1 ha espresso parere favorevole in merito all'istituzione della farmacia all'interno della stazione ferroviaria di Cuneo "Movicentro", rilevando che non risultano farmacie aperte a distanza inferiore

a 400 metri rispetto a questa sede aggiuntiva e che l'istituzione della farmacia in questione assicurerebbe maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, anche da parte dei pendolari.

Sul punto, occorre ancora rilevare come, nell'attuale fase di applicazione della normativa nazionale e regionale, risulti rispettato il limite indicato dall'art. 1 *bis* della legge 475/1968 e s.m.i., stabilito nella misura del 5 per cento rispetto a tutte le sedi farmaceutiche esistenti nel territorio regionale, comprese le sedi di nuova istituzione previste ai sensi del D.L. n. 1/2012 convertito in L. 27/2012.

Pertanto, richiamate le ragioni sopra esposte, si ritiene opportuno procedere all'istituzione della farmacia aggiuntiva ai sensi dell'art. 1 *bis* della legge n. 475 del 1968, come modificato dall'art. 11 del D.L. 1/2012 convertito in legge n. 27/2012, presso la stazione ferroviaria di Cuneo "Movicentro", nel territorio del Comune di Cuneo.

Il Comune di Cuneo provvederà a comunicare alla Regione Piemonte la propria volontà di prelevare la farmacia suddetta e procederà alla relativa apertura al pubblico entro un anno dalla istituzione della medesima ai sensi e agli effetti di quanto stabilito dalla DGR n. 33-7388 del 7 aprile 2014.

Ai sensi del citato art. 1 *bis* il Comune di Cuneo non potrà cedere la titolarità o la gestione della farmacia per la quale ha esercitato il diritto di prelazione e, in caso di rinuncia alla titolarità da parte del Comune, la sede sarà dichiarata vacante.

Secondo quanto disposto dalla citata D.G.R. n. 33-7388 del 7 aprile 2014, qualora il Comune di Cuneo non provveda all'apertura della sede aggiuntiva presso la stazione ferroviaria di Cuneo "Movicentro" entro un anno dall'istituzione della medesima, tale sede verrà considerata implicitamente rinunciata.

Tutto ciò premesso

#### IL DIRETTORE

visto l'art. 1 *bis* della legge n. 475 del 1968;  
visto l'art. 11 del D.L. 1/2012 convertito in L. n. 27/2012;  
vista la L. R. n. 28.7.2008, n. 23;  
vista la deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 33-7388 del 7 aprile 2014;  
vista la deliberazione del Consiglio del Comune di Cuneo n. 83 del 16 dicembre 2014;  
vista la nota prot. n. 15776 del 16.02.2015 del Direttore Generale dell'ASL CN1

#### *determina*

- di istituire, per le ragioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 1 *bis* della legge n. 475 del 1968, come modificato dall'art. 11 del D.L. 1/2012 convertito in legge n. 27/2012, la farmacia aggiuntiva presso la Stazione ferroviaria di Cuneo "Movicentro", nel territorio del Comune di Cuneo.

- di offrire in prelazione, ai sensi del comma 10 dell'art. 11 del decreto legge n. 1/2012 convertito in legge 27/2012, la farmacia presso la Stazione ferroviaria di Cuneo "Movicentro" al Comune di Cuneo, che, per quanto in premessa esplicitato, provvederà all'apertura della farmacia entro un anno dall'istituzione della medesima;

- di trasmettere copia della presente Determinazione al Comune di Cuneo e all'ASL CN1 per ogni adempimento di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

Il Direttore Regionale  
Fulvio Moirano